

Modello 770/2019. Le scadenze

I sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato devono presentare entro il 31 ottobre 2019 la dichiarazione relativa al 2018 modello 770/2019 Redditi 2018

“Redditi” Pf, Sp, Sc ed Enc. Nuovo aggiornamento dei software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le versioni aggiornate dei software 2019 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali.

“Redditi” Pf, Sp, Sc ed Enc: aggiornati i software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le versioni aggiornate dei software 2019 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali.

I software consentono di predisporre i file e verificare la presenza di possibili errori nei dati inseriti. I nuovi pacchetti di software seguono il rilascio del software il tuo ISA 2019 versione 1.0.7 del 30/08/2019 per il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Dichiarazioni dei redditi. Rilasciate le prime versioni dei software di compilazione

Pronti i software di compilazione e controllo per i modelli dichiarativi 2019.

Detrazioni, crediti di imposta, deduzioni e documenti da presentare e conservare: tutti gli obblighi nella circolare- guida 2019 delle Entrate

Publicato il "vademecum", aggiornato, delle Entrate per la

compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Il corposo documento “omnibus” contiene tutte le indicazioni, proposte con lo stesso ordine dei quadri delle dichiarazioni dei redditi, su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. La maxi circolare, per ogni tipo di spesa, contiene l’elenco dei documenti che i contribuenti devono presentare, a seconda delle circostanze, al Caf o al professionista abilitato al fine dell’apposizione del visto di conformità.

Tutto pronto per l’invio del 730. Per il click definitivo c’è tempo fino al 23 luglio o fino al 30 settembre se si usa Redditi

In poco più di due settimane 1,2 milioni di cittadini hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dal Fisco e tenersi pronti alla “fase due”, per un totale di 1,7 milioni di accessi. Da oggi (2 maggio 2019) è possibile, infatti, accettare o modificare e inviare il 730/2019 e intervenire sul modello Redditi, che potrà essere trasmesso a partire dal 10 maggio. Dal 15 aprile, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, ha reso disponibili i modelli in modalità di consultazione, i più attivi in termini assoluti sono stati i contribuenti della Lombardia (in 289mila hanno già visualizzato la dichiarazione), seguiti da quelli del

Lazio (162mila) e del Piemonte (115mila). Mancano ancora più di due mesi e mezzo alla prima scadenza: per l'invio definitivo, infatti, c'è tempo fino al 23 luglio se si utilizza il 730 e fino al 30 settembre 2019 se si usa Redditi. Sul canale YouTube dell'Agenzia, "Entrate in video", è da oggi disponibile un nuovo tutorial che spiega tutti i passi da seguire per inviare la precompilata.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5/6 del 2019

In questo numero

Speciale Modulistica 2019

I modelli 730/2019 concernenti l'anno 2018, con le relative istruzioni

Modelli e istruzioni

La nuova modulistica 2019 per la dichiarazione mod. 730 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2019, prot. n. 10652/2019: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2019 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale»

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2019

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il

controllo del mod. 730/2019 contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 23/04/2019) – Allegato C al Provv. Prot. n. 37462/2019, come modificato dal provvedimento del 4 aprile 2019 Prot. n. 80595/2019 – (3,9 MB)

Cupe 2019: entro il 1° aprile 2019 il rilascio della certificazione degli utili

Entro il 1° aprile 2019, deve essere rilasciata la certificazione (Cupe), prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38/39 del 2018



ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Speciale Modulistica 2019

**Modelli dichiarativi dei redditi
2018**

Modelli e istruzioni

Modelli “*Redditi 2019*” delle Società e degli Enti

Istruzioni generali – Redditi SC • Redditi SP • Redditi ENC

[Istruzioni generali](#) comuni ai modelli 2019 degli enti e delle società

Le [istruzioni](#) sono integrate da *link* alle circolari e risoluzioni richiamate

Modello Redditi 2019-SC **per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati**

[Modelli e Istruzioni](#)

Le [istruzioni](#) sono integrate da *link* alle circolari e risoluzioni richiamate

[Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati](#)

[Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23599/2019](#), recante: «*Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2019-SC”, con le relative istruzioni*, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi.».

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito *internet* www.agenziaentrate.it il giorno 21.02.2019

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

REDDITI 2019-SC. Soggetti obbligati e principali novità



SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC – SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Il Modello "*REDDITI SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati*" deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i *trust*, non residenti nel territorio dello Stato.

I soggetti IRES, **diversi da quelli sopra indicati**, devono invece presentare il Modello "*REDDITI ENC*" (Enti non commerciali ed equiparati).

Il Modello **REDDITI SC** deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

- società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti

- individuali dei singoli dipendenti;
- imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 124 del 1993 e all'art. 13, comma 2-*bis*, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello REDDITI ENC.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

FRONTESPIZIO

Nel riquadro "***Tipo di dichiarazione***" è stata inserita la casella "***ISA***" che deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel riquadro "***Visto di conformità***" è stata inserita la casella "***Esonero dall'apposizione del visto di conformità***" che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017.

REDDITO D'IMPRESA – QUADRO RF

Nel **rigo RF1** è stata inserita la casella "***ISA-cause di esclusione***" che deve essere compilata dai soggetti per i quali operano *cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale* (art. 9-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel **rigo RF12** è stata inserita la colonna "***ISA***" che deve essere compilata dai contribuenti che intendono avvalersi

delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione *“Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale”* **rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale** (comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Nel **rigo RF41**, la deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, già prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è stata differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ([art. 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)). Ai fini della determinazione dell'acconto dell'IRES per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056.

Nel **rigo RF47** è stata inserita una nuova colonna per l'indicazione del 50 per cento degli utili esclusi dalla formazione del reddito provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ([art. 1, comma 1009, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)).

Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'art.106, comma 3, del TUIR, è stata prevista una nuova colonna nel **rigo RF53** per l'indicazione della quota deducibile del 10 per cento relativa ai componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al par. 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS, relativi ai crediti verso la clientela ([art. 1, comma 1068, della legge n. 145 del 2018](#)).

Tra le **altre variazioni in aumento (rigo RF31)** è stato inserito il nuovo codice 63 per indicare le plusvalenze non tassate in periodi d'imposta precedenti che devono essere recuperate a tassazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, del

D.M. 30 luglio 2015 (*Patent-box*).

Tra le **“Altre variazioni in diminuzione”** (rigo RF55) sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti l'*iper-ammortamento* di cui all'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione ([art. 1, commi da 60 a 65, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

Sempre tra le **“Altre variazioni in diminuzione”** (rigo RF55) è stato previsto il codice 71 per indicare i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018 (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130).

ALTRE IMPOSTE – QUADRO RQ

È stata inserita la **nuova sezione XI-A (righe da RQ43 a RQ47)** che va compilata dagli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla Banca d'Italia che applicano **un'addizionale di 3,5 punti percentuali all'aliquota** di cui all'art. 77 del TUIR (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Sono state inserite le **nuove sezioni XXIII-A XXIII-B e XXIII-C** (righe da RQ86 a RQ93) per i soggetti che si sono avvalsi della **facoltà di rivalutare i beni d'impresa e delle**

partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per l'**affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori** che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché per i soggetti che abbiano proceduto alla **rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni**, i quali possono **affrancare il saldo di rivalutazione risultante** ([art. 1, commi da 940 a 948, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

Nel **rigo RQ80** (*"Ulteriori componenti positivi ai fini IVA – Indici sintetici di affidabilità fiscale"*) vanno indicati gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per **migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla disciplina ISA** di cui all'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La **sezione XVII** (*"Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni"*) è stata aggiornata a seguito della proroga della rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 ([commi 997 e 998 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)) e alla data del 1° gennaio 2019 ([commi 1053 e 1054 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

DETERMINAZIONE DELL'IRES – QUADRO RN

Nel **rigo RN6** è stata inserita una nuova colonna per l'indicazione delle **liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale** deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Nella colonna 5 del **rigo RN10** (*"Detrazione d'imposta"*) è stata

prevista, tra le altre, la detrazione pari alla quota dei rimborsi erogati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dalle **imprese di autotrasporto** di merci per conto di terzi, ai conducenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro ([art. 1, commi da 291 a 293, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA, REDDITI DI CAPITALE, REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ESTERE E DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO – RIVALUTAZIONE DEI TERRENI – QUADRO RM

Nella sezione III (*“Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, decreto legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni”*), nei **rigli RM11 e RM12**, è stata inserita la nuova colonna *“Aliquota”* per tenere conto della proroga della rivalutazione del valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva con l’applicazione di un’aliquota nella misura del 10 per cento ([art. 1, commi 1053 e 1054, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA – QUADRO RT

Nella sezione II (*“Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento”*) è stata prevista la possibilità di dichiarare, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni non qualificate di cui all’art. 67 comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento, anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Nella sezione VII (*“Partecipazioni rivalutate”*), nei **rigli**

RT105 e RT106, è stata inserita la nuova colonna “*Aliquota*” per tenere conto della proroga della rivalutazione del valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2019 che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva con l’applicazione di un’ali- quota nella misura dell’11 per cento, per le partecipazioni qualificate, e del 10 per cento, per le partecipazioni non qualificate ([art. 1, commi 1053 e 1054, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

PROSPETTI VARI – QUADRO RS

Il prospetto dei “*Dati di bilancio*” comprende un’autonoma evidenziazione dei c.d. “*Intermediari IFRS*” secondo le disposizioni che disciplinano gli schemi del bilancio previsti dalla circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti.

Il prospetto “*Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice*” è stato aggiornato per tenere conto della modifica all’articolo 101, comma 6, del TUIR secondo il quale le perdite attribuite per trasparenza dalle suddette società sono utilizzabili in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza, senza alcun limite temporale, dalla medesima società che ha generato le perdite ([art. 1, comma 23, lett. c\) della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

Il prospetto “*Spese di riqualificazione energetica*” è stato aggiornato per tenere conto della proroga al 31 dicembre 2019 delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica ([art. 1, comma 67, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

Nel prospetto “*Investimenti in Start-up innovative*” l’aliquota dell’agevolazione prevista a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa è incrementata, per l’anno 2019, dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di *start-up* innovative da parte di soggetti Ires, l’ali- quota è

aumentata, per l'anno 2019, dal 30 al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni ([art. 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

È stato inserito il nuovo prospetto "*Credito d'imposta per le erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici (Sport bonus)*" (rigo RS253) per l'indicazione del credito d'imposta nella misura del 65 per cento per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ([art. 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

È stato inserito il nuovo prospetto "*Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali*" (righi RS290 e RS291) per l'indicazione delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

È stato inserito il nuovo prospetto denominato "*Aiuti di Stato*" che deve essere compilato dai soggetti che indicano nella presente dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti "*de minimis*", fruibili in forma automatica, per l'esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA – QUADRO RI

Nei righi RI2 e RI3 è stata inserita la nuova colonna 3 per indicare l'imposta sostitutiva versata e quella ac- cantonata

relativamente ai redditi realizzati e a quelli esenti in precedenti periodi di gestione derivanti dagli investimenti di cui ai commi 89 e 100 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, oggetto di cessione prima dei cinque anni dall'inizio della detenzione (art. 1, comma 94, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI O LOCALIZZATI E DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO – QUADRO FC

Nella sezione II-A, tra le "*Variazioni in diminuzione*", nel rigo FC27, è stata inserita una nuova colonna per l'indicazione del 50 per cento degli utili esclusi dalla formazione del reddito provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ([art. 1, comma 1009, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)).

RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE – QUADRO RX

Sono stati inseriti i **rigi RX31 e RX32**, riguardanti l'indicazione dell'**imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** e di quella relativa all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione ([art. 1, commi da 940 a 948, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)).

Il **rigo RX21** è utilizzato anche per l'indicazione dell'imposta addizionale di cui alla nuova sezione XI-A del quadro RQ per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la Banca d'Italia (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Certificazione Unica “CU 2019”. Disponibili le prime versioni dei software di compilazione e controllo



Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2019, approvati i nuovi modelli per la [Certificazione Unica “CU 2019”](#)

Per il **periodo d’imposta 2018**, i sostituti d’imposta devono **trasmettere** in via telematica all’Agenzia delle Entrate, **entro il 7 marzo**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, **da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo**. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Si precisa che la **trasmissione telematica** delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o **non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata** può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), **ossia entro il 31 ottobre 2019**.

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

- **Frontespizio** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del

sostituito, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;

- **Quadro CT** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- **Certificazione Unica 2019** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di **suddividere il flusso telematico** inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati **separatamente** dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Obbligati alla trasmissione della certificazione sono tutti i sostituti d'imposta che nell'anno 2018 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente o assimilato, compresi quelli che hanno corrisposto redditi di lavoro autonomo, redditi diversi, provvigioni e prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari. Stesso obbligo, anche per invio dei dati relativi alle **somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi**, alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi **nonché per l'invio dei dati relativi alle locazioni brevi**.

Sanzioni per l'omesso/errato invio

Rispetto all'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle nuove certificazioni, in caso di errore/omissione nell'invio della certificazione unica, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015 ([par. 2.6 in "Finanza & Fisco" n. n. 43/2014, pag. 3016](#)), **non è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.**

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione (100 euro) di cui all'articolo 2 del [D.Lgs. n. 175 del 2014](#) non si applica se la sostituzione o l'annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo.

Pronti i *software* di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le prime versioni dei *software* che permettono di compilare e verificare le Certificazioni uniche 2019.

[**Link al software di compilazione della Certificazione Unica 2019**](#)

[\(Versione: 1.0.0 del 07/02/2019\)](#)

Il *software* Certificazione Unica 2019 consente la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

[**Link al software di controllo**](#)

[\(Versione: 1.0.0 del 07/02/2019\)](#)

La procedura di controllo consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Disponibili online i modelli Redditi 2019. Definitivi anche Irap e Consolidato nazionale e mondiale



Sono pronti i [modelli Redditi 2019](#) per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone e le società di capitali con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d'imposta 2018. Tra le novità presenti nei modelli di quest'anno, la detrazione del bonus verde, le donazioni al Terzo settore e la nuova gestione delle perdite d'impresa. *Online* anche i modelli Cnm 2019 (Consolidato nazionale e mondiale) e Irap 2019. Nei [modelli Redditi](#) di quest'anno, inoltre, il passaggio dagli Studi di settore e Parametri ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Entra in campo il bonus verde

Entra nei modelli Redditi PF e SP la detrazione prevista per le spese sostenute per interventi di «*sistemazione a verde*» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Donazioni al terzo settore, le novità

Da quest'anno è possibile indicare nei modelli Redditi l'ammontare delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per le quali è riconosciuta alle società ed enti una deduzione dall'IRES. Inoltre, è stata prevista anche la possibilità di indicare le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dei medesimi soggetti, per le quali è riconosciuta una detrazione ai fini IRPEF.

Nuova gestione delle perdite d'impresa

I quadri di determinazione del reddito d'impresa dei modelli PF, ENC e SP sono stati aggiornati per tenere conto delle modifiche apportate alla disciplina sul riporto delle perdite derivanti da attività esercitate in regime di impresa di cui all'art. 8 del TUIR. In particolare, dal 2018 le perdite d'impresa, sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata, sono riportabili nei periodi d'imposta successivi senza limiti di tempo e utilizzabili in misura limitata (le perdite maturate nei primi tre anni di attività sono, invece, utilizzabili per l'intero importo).

Rivalutazione dei beni d'impresa

Nei modelli Redditi 2019 sono state inserite le nuove sezioni XXIII-A XXIII-B e XXIII-C nel quadro RQ per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per l'affrancamento ai fini

fiscali dei maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché per i soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare il saldo di rivalutazione risultante. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019)

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Approvati modelli e istruzioni



Con [provvedimento 30 gennaio 2019](#) (*Link al sito web dell'Agenzia delle entrate*), approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale sono parte integrante della dichiarazione dei redditi

da presentare con i modelli Redditi 2019. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ovvero, ancorché esclusi dall'applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro presentazione, che nel periodo d'imposta 2018 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati, con i decreti ministeriali 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018, gli indici sintetici di affidabilità fiscale.



Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione ed elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Modulistica indici sintetici di affidabilità 2019 (periodo di imposta 2018)

(Link al sito web dell'Agenzia delle entrate)

[Istruzioni – Parte generale – pdf](#)

[Istruzioni Quadro A – pdf](#)

[Istruzioni Quadro F – pdf](#)

[Istruzioni Quadro G – pdf](#)

[Commercio](#)

[Servizi](#)

[Professionisti](#)

[Manifatture](#)

Dichiarazioni “Redditi”, Irap e Consolidato: on line i modelli definitivi 2019



Disponibili nel sito dell’Agenzia delle entrate i modelli [Redditi persone fisiche](#) (Pf), **Redditi società di persone** (Sp), **Redditi società di capitali** (Sc), **Redditi enti non commerciali** (Enc), **Irap e Consolidato nazionale e mondiale** (Cnm), con le relative istruzioni per la compilazione. I modelli e le istruzioni approvati, con provvedimenti datati 30 gennaio 2019, sono stati “aggiornati” alla luce delle modifiche normative approvate nel 2018. In primo piano, il passaggio dai parametri e studi di settore agli Indici Sintetici di

Affidabilità Fiscale (c.d. "ISA").

Link ai Modelli dichiarativi 2019, Redditi (PF, SP, SC ENC), CNM e IRAP

[Approvazione del modello di dichiarazione "REDDITI 2019-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2019, per il periodo d'imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi\);](#)

[Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2019-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi;](#)

[Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2019-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi;](#)

[Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2019-ENC", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi;](#)

[Approvazione del modello di dichiarazione "Irap 2019" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive \(Irap\) per l'anno 2018;](#)

[Approvazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2019", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2019 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.](#)

(Link al sito web dell'Agenzia delle entrate)

e conguagli fiscali 730-4.

Si ricorda, che il quadro CT è approvato unitamente alla [Certificazione Unica](http://www.agenziaentrate.it) (link al sito web: www.agenziaentrate.it) ed è riservato ai sostituti d'imposta che trasmettono **almeno una** certificazione di redditi di lavoro dipendente e che **non** hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (CS0). Il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura di Certificazioni Uniche, qualora il sostituto d'imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT **contenuti nell'ultimo invio effettuato nel periodo ordinario di presentazione delle CU.**

[**Link alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 25 gennaio 2019**](#), con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Cancellazione dell'indirizzo telematico per cessazione dell'incarico alla ricezione dei modelli 730-4 – Adempimenti del sostituto d'imposta – Articolo 16, comma 4-bis, del DM 31/05/1999, n. 164

La circolare richiamata

[**Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma, flusso telematico e comunicazioni CS0/CTE**](#)

[**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 E del 12 marzo 2018:**](#)
«ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CS0 e termini di trasmissioni – Flusso telematico 730-4 – Procedura per

l'esecuzione dei conguagli fiscali da 730 – [Provvedimento del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017](#) – [Provvedimento del 14 aprile 2017, prot. n. 76124/2017](#) – [Provvedimento del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017](#)»

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31/32 del 2018

In questo numero:

il modello IVA 2019 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all'anno 2018. Il modello che deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019 contiene alcune rilevanti novità;

il modello IVA 74-bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, che deve essere utilizzato a partire dall'anno d'imposta 2019.

730, Certificazione unica, 770, Cupe, Iva, Iva 74 bis. Le novità dei modelli

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli 2019 delle dichiarazioni 730, Certificazione unica, Iva, Iva 74-

bis, 770, e Cupe, con le relative istruzioni. Diverse le novità. Nel 730, ad esempio, fa il suo ingresso la detrazione per le spese per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, mentre nel modello IVA trovano spazio le ultime disposizioni in materia di Gruppo IVA. La Certificazione unica, inoltre, apre al credito Inps relativo all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.).

Approvata la versione definitiva dei modelli 2019 del 730, CU, 770, Cupe e IVA



IVA

Dichiarazione IVA 2019

Periodo d'imposta 2018

Con 4 distinti provvedimenti, l'Agenzia delle entrate ha approvato il primo set di modelli dichiarativi relativi al 2018.

I provvedimenti, tutti datati 15 gennaio 2019, riguardano:

- [i modelli di dichiarazione IVA/2019 concernenti l'anno 2018, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2019 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;](#)
- [la Certificazione Unica "CU 2019", relativa all'anno 2018, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché](#)

del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni;

- lo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- il modello 770/2019, relativo all'anno di imposta 2018, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.

(Link al sito <https://www.agenziaentrate.gov.it/>)